

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-978 del 26/02/2021
Oggetto	FE19A0001 - CONCESSIONE DI DERIVAZIONE DI ACQUE SOTTERRANEE AD USO GEOTERMICO IN LOCALITA' RENAZZO NEL COMUNE DI CENTO (FE) RICHIEDENTE: MOLINI PIVETTI SPA
Proposta	n. PDET-AMB-2021-972 del 25/02/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	MARINA MENGOLI

Questo giorno ventisei FEBBRAIO 2021 presso la sede di Via Bologna 534 - 44121 - Ferrara, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, MARINA MENGOLI, determina quanto segue.

OGGETTO: ACQUE SOTTERRANEE  
PROCEDIMENTO FE19A0001  
CONCESSIONE DI DERIVAZIONE DI ACQUE SOTTERRANEE AD USO  
GEOTERMICO IN LOCALITA' RENAZZO NEL COMUNE DI CENTO (FE)  
RICHIEDENTE: MOLINI PIVETTI SPA

### **LA RESPONSABILE**

Visti:

- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali in attuazione della L. 59/1997;
- la Legge Regionale 21 aprile 1999 n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale" e successive modifiche e, in particolare, gli articoli 140 e seguenti, relativi alla gestione del demanio idrico;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", in attuazione della quale le funzioni in materia di demanio idrico sono esercitate tramite l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE) a far data dal 01/05/2016;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla L.R. 13/2015 che ha attribuito in particolare alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente lo svolgimento delle funzioni relative al demanio idrico;
- la Deliberazione del Direttore Generale ARPAE DEL-2019-102 del 7/10/2019 che ha conferito alla Dott.ssa Marina Mengoli l'incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Ferrara con decorrenza 14.10.2019;
- il Regio Decreto 11 dicembre 1933 n. 1775 Testo unico sulle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici;
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m. e i. contenente le disposizioni di legge in materia ambientale;
- il Regolamento Regionale 20 novembre 2001, n. 41 che disciplina i procedimenti di rilascio di concessione di acqua pubblica;
- la L. 241/90 e s.m.i. "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti";
- le seguenti Deliberazioni di Giunta Regionale Emilia-Romagna in materia di canoni e spese istruttorie: DGR 1225/2001, DGR 609/2002, DGR 1325/2003, DGR 1274 e 2242/2005, DGR 1994/2006, DGR 2326/2008, DGR 1985/2011, DGR 65/2015; DGR 1792/2016;

- la deliberazione dell'Assemblea Legislativa 21 dicembre 2005 n. 40, con cui viene approvato il Piano Regionale di Tutela delle Acque;
- il D.P.C.M. del 8 febbraio 2013 di approvazione del Piano di Gestione del Distretto idrografico Padano e la Deliberazione n. 1/2016 dell'Autorità di Bacino del Fiume Po di approvazione del riesame ed aggiornamento al 2015 di tale Piano di Gestione;
- la Deliberazione della Giunta Regionale 1195/2016 con oggetto "Direttiva concernente i criteri di valutazione delle derivazioni di acqua pubblica";
- la Delibera n. 3/2017 dell'Autorità di Bacino distrettuale del fiume Po "Direttiva per la valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche", che ha apportato modifiche ed integrazioni alla "Direttiva Derivazioni" adottata con Deliberazione del Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Po n. 8 del 17 dicembre 2015;
- il Dlgs 22/2010: "Riassetto della normativa in materia di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche, a norma dell'articolo 27, comma 28, della legge 23 luglio 2009, n. 99";

PREMESSO CHE:

- in data 22/01/2019 è pervenuta a questo Servizio di ARPAE, che l'ha acquisita al prot. n. PG/2019/10249, domanda di concessione di derivazione di acque sotterranee ad uso geotermico in località Renazzo, nel Comune di Cento (FE) a nome della Ditta Molini Pivetti SpA (C.F./P.IVA 00055650386) con sede legale in Via Renazzo n. 67 nel Comune di Cento (FE);
- la domanda prevedeva la realizzazione di un impianto di scambio geotermico di tipo "open loop" mediante la realizzazione di 2 pozzi (un pozzo di prelievo e uno di restituzione) da perforare nei terreni di proprietà della Ditta richiedente fino ad una profondità massima di 145 m;
- con nota prot. PG/2019/39306 del 11/03/2019, ai sensi dell'art. 15 del RR 41/2001, questo Servizio di ARPAE ha richiesto alla Ditta Molini Pivetti SpA di fornire documentazione integrativa in merito alla domanda di concessione in oggetto;
- la documentazione in questione è stata fornita dalla ditta richiedente ed acquisita da questo Servizio al prot. n. PG/2019/60096 del 15/04/2019;
- a conclusione dell'istruttoria svolta, con Determina n. DET-AMB-2019-2956 del 18/06/2019 questo Servizio ha rilasciato al richiedente, Molini Pivetti SpA l'autorizzazione alla perforazione del pozzo finalizzata alla realizzazione del progetto ed rilascio della presente concessione;
- con lettera acquisita da questo Servizio al prot. n. PG/2019/104763 del 2/07/2019, il richiedente ha comunicato l'avvio dei lavori di realizzazione dei pozzi in oggetto;
- con successiva lettera acquisita al prot. n. PG/2019/108945 del 9/07/2019 il richiedente ha comunicato la modifica del progetto originario con riduzione della profondità dei pozzi a seguito delle risultanze del foro guida realizzato preliminarmente al pozzo di emungimento;
- con lettera acquisita da ARPAE al prot. n. PG/2020/64699 del 4/05/2020, il richiedente ha trasmesso a questo Servizio la relazione tecnica di fine lavori, propedeutica al rilascio della concessione di derivazione;

- con ulteriore comunicazione acquisita da questo Servizio al prot. n. PG/2020/87773 del 18/06/2020 il richiedente ha trasmesso i risultati delle analisi di laboratorio prescritte nell'atto di autorizzazione alla perforazione dei pozzi;

RILEVATO sulla base degli elaborati di progetto forniti da richiedente che:

- la domanda di concessione in oggetto è finalizzata alla realizzazione di un impianto di scambio geotermico di tipo "open loop" di potenza termica nominale pari a circa 500 kW per il riscaldamento/raffrescamento dei locali di produzione e immagazzinamento della Ditta richiedente;
- la portata massima di esercizio del pozzo di emungimento è pari a 12 l/s ed il volume massimo richiesto è di 66.000 mc/anno, dei quali 63.800 mc per utilizzo nell'impianto di scambio termico e 2.200 mc per irrigazione del verde aziendale previo scorrimento sul tetto del magazzino al fine di abbattere la temperatura durante i mesi estivi;
- i prelievi estivi (giugno-agosto) sono previsti con una durata di 10-12 ore/giorno e portata massima di emungimento di 12 l/s, mentre durante il periodo invernale (dicembre-febbraio) sono previsti prelievi di 12 ore/giorno ad una portata massima di 8 l/s;
- il  $\Delta T$  massimo di progetto (differenza di temperatura tra acque prelevate e acque reimmesse in falda) è pari a 10°C, con valori positivi durante il periodo estivo e negativi nel periodo invernale;
- il progetto originario prevedeva di sfruttare gli acquiferi A3/A4, secondo la denominazione dello schema delle unità idrostratigrafiche dello studio Riserve idriche sotterranee della Regione Emilia Romagna (RER-ENI, 1998), ad una profondità di circa 130 m sulla base dei risultati del sondaggio esplorativo realizzato in zona;

RILEVATO sulla base della documentazione di fine lavori presentata che:

- i pozzi sono stati realizzati in località Renazzo, Via Renazzo 67 nel Comune di Cento (FE), su terreni censiti al Foglio 34, Mappale 882 del Catasto Terreni comunale (a seguito di recenti aggiornamenti catastali);
- i pozzi sono individuati dalle seguenti coordinate UTM\* (RER):
  - X=680824 Y=959277 (pozzo di emungimento);
  - X=680799 Y=959234 (pozzo di reimmissione)
- il pozzo di emungimento ha le seguenti caratteristiche salienti:
  - profondità 62 m
  - tipo di pozzo monodiametro senza avampozzo
  - diametro pozzo 250 mm (esterno)
  - materiale pozzo PVC
  - tratti filtrati 41 - 51 m e 55 - 60 m
  - tipologia filtri spirale continua in acciaio inox
  - pompa sommersa Lowara Z646-12
  - potenza pompa 18,5 kW

- inverter                      si
  - portata massima            12 l/s
  - testa pozzo all'interno di pozzetto in cls 1,00 x 1,00 m con contalitri, rubinetto per prelievo campioni e tubo passante per misure freaticometriche;
- il pozzo di reimmissione ha le seguenti caratteristiche salienti:
- profondità                    62 m
  - tipo di pozzo                monodiametro senza avampozzo
  - diametro pozzo              315 mm (esterno)
  - materiale pozzo             PVC
  - tratti filtrati                41 - 53 m e 55 - 59 m
  - tipologia filtri              microfessurato slot 1,0 mm in PVC
  - testa pozzo all'interno di pozzetto in cls 1,20 x 1,20 m con tubo di reimmissione Ø 3" e tubo di campionamento Ø 2", contalitri e rubinetto;
- il pozzo di reimmissione è stato dotato di sensore di livello e scarico di emergenza in caso di aumento delle pressioni in colonna dovute ad intasamento dei filtri;
- l'acquifero interessato dai pozzi, a seguito delle verifiche effettuate in fase di realizzazione e comunicate preventivamente a questo Servizio, corrisponde al Complesso acquifero A1 in base allo schema delle unità idrostratigrafiche dello studio "Riserve idriche sotterranee della Regione Emilia Romagna" (RER-ENI 1998);
- tale acquifero, che ha evidenziato caratteristiche idonee per gli utilizzi previsti dal progetto, è stato individuato a profondità comprese tra 40 e 60 m circa dal p.c. ed è caratterizzato al suo interno da un orizzonte di sabbia ed argilla dello spessore di 2-4 m;
- tale orizzonte è stato escluso dai filtri al fine di evitare intasamenti e il trasporto di materiale fine in colonna;
- al di sopra dell'acquifero intercettato dai pozzi la successione stratigrafica è costituita da prevalenti argille con ridotti orizzonti sabbiosi dello spessore di pochi metri;
- la prova di portata a gradini realizzata sul pozzo di emungimento si è conclusa alla portata di 16 l/s senza raggiungere la portata critica del pozzo, a dimostrazione dell'elevata efficienza dell'opera;
- riguardo alle caratteristiche dell'acquifero sfruttato, la prova evidenzia che si tratta di un acquifero artesianico confinato caratterizzato da basso carico idraulico (con livello statico a 9,5 m dal p.c.) e bassi gradienti idraulici che si traducono in movimenti blandi prevalentemente orizzontali;
- la prova di reimmissione realizzata alla portata massima di esercizio dell'impianto (12 l/s) ha avuto una durata di 5 ore e, secondo quanto indicato nella relazione tecnica di fine lavori, ha dimostrato che il pozzo di reimmissione sarà in grado di restituire in falda le portate previste dal progetto;

- i risultati delle analisi di laboratorio effettuate per la caratterizzazione chimico-microbiologica dell'acquifero sfruttato non hanno evidenziato superamenti dei limiti di legge (CSC) per i parametri analizzati, tenuto conto dei valori di fondo definiti per l'area di interesse per i parametri ferro e manganese;

RICHIAMATI i contenuti dell'atto di autorizzazione alla perforazione relativa alla domanda di concessione in oggetto (Determina di Arpae SAC di Ferrara n. DET-AMB-2019-2956 del 18/06/2019) in riferimento alla regolarità del procedimento amministrativo e alla verifica della sussistenza delle condizioni per il rilascio della concessione di derivazione di acque sotterranee in esame, ed in particolare:

- l'avviso pubblicato sul BURERT n. 120 del 17/04/2019 col quale è stato dato conto della domanda di concessione in oggetto a seguito del quale non sono pervenute osservazioni né opposizioni al riguardo;
- la richiesta di parere inviata da questo Servizio ai sensi dell'art. 12 del RR 41/2001 alla Provincia di Ferrara, con nota prot. n. prot. n. PG/2019/27502 del 20/02/2019, a cui è applicabile il principio del silenzio assenso, ai sensi dell'art. 3 della L 124/2015, vista la mancata risposta dell'Ente in questione;
- le verifiche effettuate in applicazione della "Direttiva Derivazioni" ai sensi della Deliberazione n. 3/2017 dell'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po, in base alle quali l'utenza richiesta è risultata compatibile con l'equilibrio del bilancio idrico non pregiudicando il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi definiti dal Piano di Gestione del Distretto idrografico del fiume Po per il corpo idrico interessato dal prelievo;

RILEVATO CHE:

- ai fini della determinazione del corrispettivo dovuto quale canone annuo, le destinazioni d'uso della risorsa idrica richiesta rientrano nelle tipologie di cui alla lettera f) ("igienico e assimilati" per l'uso geotermico) ed alla lettera d) (irrigazione del verde aziendale) dell'art. 152 della LR 3/1999, i cui importi base sono definiti dalla deliberazione di Giunta Regionale n. 65/2015;
- il richiedente è tenuto a versare un deposito cauzionale a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione, che nel caso in esame, ai sensi dell'art. 154 della LR 3/1999, è pari ad una annualità del canone;

RITENUTO, sulla base dell'istruttoria esperita:

- che la documentazione tecnica di fine lavori fornita risponda ai requisiti definiti nell'atto di autorizzazione alla perforazione (Determina di Arpae SAC di Ferrara n. DET-AMB-2019-2956 del 18/06/2019);
- che non sussistano motivi ostativi al rilascio della presente concessione di derivazione nei limiti dei quantitativi richiesti e nel rispetto delle condizioni indicate nel presente atto e nel disciplinare tecnico allegato;

PRECISATO CHE le condizioni per lo scarico in falda delle acque in uscita dalla centrale di scambio termico sono contenute nella relativa autorizzazione, ai sensi degli artt. 104 e 124 del DLgs 152/2006, ricompresa nell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata alla Ditta richiedente con Determinazione n. DET-AMB-2021-183 del 18/01/2021;

VISTA la ricezione da parte di questo Servizio dell'atto con relativo disciplinare tecnico accettato per presa visione a firma del richiedente (assunta agli atti con prot. n. PG/2021/28225 del 23/02/2021);

DATO INOLTRE ATTO dell'assolvimento dell'imposta di bollo cui è assoggettata l'emissione della presente autorizzazione, come risulta dalla dichiarazione sostitutiva di atto notorio sottoscritta dal richiedente ed acquisita da questo Servizio con prot. n. PG/2021/28225 del 23/02/2021;

RICHIAMATE tutte le considerazioni espresse in premessa

#### D E T E R M I N A

- a) di assentire, ai sensi dei disposti dell'art. 6 del Regolamento Regionale n. 41/2001, fatti salvi i diritti di terzi e quanto disposto dalle norme urbanistiche e edilizie del Comune interessato, alla Ditta Molini Pivetti SpA (C.F./P.IVA 00055650386) con sede legale in Via Renazzo n. 67 nel Comune di Cento (FE), la concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea ad uso geotermico e irrigazione verde aziendale, precisando che le concessioni idriche sono condizionate all'aggiornamento al 2021 del Piano di Gestione del Distretto idrografico del Bacino interessato e quindi soggette alla verifica di congruità agli obiettivi fissati dalla Direttiva Europea 2000/60/CE;
- b) di stabilire che tale derivazione debba essere attuata tramite il pozzo realizzato in località Renazzo, in Via Renazzo 67 nel Comune di Cento (FE), su terreni censiti al Foglio 34, Mappale 882 del Catasto Terreni comunale ed individuato dalle seguenti coordinate UTM\* (RER): X=680824 Y=959277;
- c) di stabilire che la portata istantanea massima derivabile è pari a 12 l/s per un volume massimo annuo prelevabile di 66.000 mc, dei quali 63.800 mc da utilizzare nell'impianto di scambio termico ed i restanti 2.200 mc per l'irrigazione delle aree verdi aziendali;
- d) di stabilire che i volumi idrici utilizzati nell'impianto di scambio termico dovranno essere restituiti in falda tramite il pozzo di reimmissione realizzato nel medesimo mappale catastale (Foglio 34, Mappale 882) ed individuato dalle seguenti coordinate UTM\* (RER): X=680799 Y=959234;
- e) di precisare che per lo scarico in falda delle acque in uscita dall'impianto di scambio termico dovranno essere rispettate le condizioni definite in ambito di AIA con Determinazione n. DET-AMB-2021-183 del 18/01/2021;
- f) di stabilire che i dati dei quantitativi prelevati nell'anno e di quelli restituiti tramite il pozzo di resa dovranno essere comunicati, assieme alla lettura dei relativi contatori al 31/12, entro il 31 gennaio di ogni anno a questo Servizio, nonché al Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua, Aria e Agenti Fisici della Regione Emilia Romagna e all'Autorità di Bacino competente per territorio ai sensi della DGR 1195/2016;
- g) di approvare il disciplinare tecnico parte integrante e sostanziale del presente atto e contenente obblighi, condizioni e prescrizioni in merito alla concessione assentita;
- h) di precisare che la concessione si intende rilasciata al soggetto indicato al punto a); qualora intervenga la necessità di effettuare un cambio di titolarità, questa dovrà essere formalizzata con apposita istanza allo scrivente Servizio ai sensi delle relative normative in merito, entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento;
- i) di stabilire che la presente concessione viene rilasciata, ai sensi del R.R. 41/2001 con scadenza al 31.12.2030 salvo provvedimenti di revoca da parte dell'Amministrazione concedente che possono essere adottati ai sensi dell'art. 32, del RR 41/2001, qualora sussistano motivi di tutela della risorsa idrica, ragioni di pubblico interesse generale e, comunque, al verificarsi di eventi che ne avrebbero determinato il diniego; in tal caso si procederà ad ordinare la riduzione in pristino dello stato dei luoghi senza che il concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo; l'Amministrazione concedente ha, altresì, facoltà di provvedere disponendo le opportune prescrizioni o limitazioni in base alle vigenti norme di settore;

- j) di precisare che la presente concessione viene rilasciata unicamente per gli aspetti riguardanti le derivazioni di acqua pubblica, e non assolve quindi gli altri obblighi ed autorizzazioni da acquisire ai sensi della normativa vigente ed è inoltre vincolata a tutti gli effetti alle disposizioni di legge in materia di tutela delle risorse idriche;
- k) di stabilire che il canone per l'annualità 2021 calcolato in base alle DGR citate in premessa è pari a € 328,78, dei quali 164,39 per l'utilizzo geotermico e 164,39 per l'uso irriguo, e che la quota dovuta per il periodo febbraio-dicembre di validità della concessione è pari a € 301,38, somma che è stata versata in data valuta 23/02/2021 tramite bonifico bancario su conto corrente postale n. 1018766582, intestato a "Regione Emilia-Romagna – Demanio Idrico Ferrara";
- l) di dare atto che il Concessionario ha corrisposto alla Regione Emilia-Romagna il deposito cauzionale di € 328,78 mediante bonifico bancario in data valuta 23/02/2021 su conto corrente postale n. 00367409 intestato a "Presidente della Giunta Regionale"; il deposito cauzionale potrà essere svincolato solo dopo aver accertato l'adempimento del Concessionario a tutti gli obblighi e prescrizioni imposte con il presente atto, alla scadenza della presente concessione o in caso di presentazione di istanza di rinuncia prima della scadenza;
- m) di stabilire che in caso di mancato pagamento degli oneri derivanti dalla presente concessione si procederà al recupero coattivo del canone secondo quanto previsto dall'art. 51 della legge regionale 22 Dicembre 2009 n. 24;
- n) di stabilire che i canoni annuali a partire dall'annualità 2022 dovranno essere versati entro il 31 marzo di ciascun anno e che saranno rivalutati in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT e disponibili sul relativo sito istituzionale alla data del 31 dicembre di ogni anno, prendendo a riferimento il canone per l'intera annualità precedente (fatto salvo l'eventuale aggiornamento o rideterminazione dell'importo effettuato mediante apposita D.G.R., ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015); il concessionario è pertanto tenuto a versare annualmente gli importi aggiornati dei canoni di concessione;
- o) di dare atto che l'importo dell'imposta di registro dovuta è inferiore a € 200,00, secondo quanto stabilito dal D.L. n. 104 del 12/09/2013 convertito con modificazioni dalla Legge n. 128 del 8/11/2013 e pertanto la registrazione andrà effettuata solo in caso d'uso del presente atto, ai sensi degli artt. 2 e 5 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e della Circolare del Ministero delle Finanze n. 126 del 15.05.98;
- p) di provvedere alla pubblicazione del presente atto ai sensi del D.Lgs n. 33/2013 nonché del D.Lgs n. 97/2016 ed in ottemperanza al vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE;
- q) di dare conto che l'originale del presente atto è conservato presso l'archivio informatico del Servizio e ne sarà consegnata al concessionario una copia semplice che dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle concessioni demaniali;
- r) di rendere noto agli interessati che il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Marina Mengoli e che il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi all'autorità giurisdizionale competente entro 60 giorni dalla ricezione secondo il disposto degli artt. 18, 143 e 144 del T.U. n. 1775/1933.

LA RESPONSABILE  
Dott.ssa Marina Mengoli  
*firmato digitalmente*

## DISCIPLINARE TECNICO DI CONCESSIONE

**contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea ad uso geotermico ed irrigazione di aree verdi in località Renazzo nel Comune di Cento (FE), richiesta dalla Ditta Molini Pivetti SpA (C.F./P.IVA 00055650386) con sede legale in Via Renazzo n. 67 nel Comune di Cento (FE), Procedimento cod. n. FE19A0001.**

### ART. 1 – QUANTITA' ED USO DELL'ACQUA DA DERIVARE

L'acqua può essere prelevata dalle falde sotterranee, a mezzo del pozzo indicato al successivo Art. 2, per una **portata massima derivabile di 12 l/s** e per un **volume massimo annuo di 66.000 mc.**

I quantitativi di cui sopra possono essere impiegati per uso geotermico nella misura di 63.800 mc/anno e per l'irrigazione delle aree verdi aziendali per i restanti 2.200 mc/anno.

I quantitativi idrici utilizzati nell'impianto di scambio termico dovranno essere reimmessi in falda integralmente, mediante il pozzo di restituzione indicato al successivo Art. 2.

La derivazione può essere esercitata, nei limiti sopraindicati, durante l'intero anno.

### ART. 2 – LUOGO E DESCRIZIONE DELLE OPERE DI DERIVAZIONE E DI RESTITUZIONE

La risorsa idrica viene prelevata tramite il pozzo realizzato in località Renazzo, in Via Renazzo 67 nel Comune di Cento (FE), su terreni censiti al Foglio 34, Mappale 882 del Catasto Terreni comunale ed individuato dalle seguenti coordinate UTM\* (RER): X=680824 Y=959277.

Le caratteristiche tecniche del pozzo e il relativo equipaggiamento, come risulta dalla documentazione tecnica agli atti, sono le seguenti:

- profondità 62 m
- tipo di pozzo monodiametro senza avampozzo
- diametro pozzo 250 mm (esterno)
- materiale pozzo PVC
- tratti filtrati 41 - 51 m e 55 - 60 m
- tipologia filtri spirale continua in acciaio inox
- pompa sommersa Lowara Z646-12
- potenza pompa 18,5 kW
- inverter si

- portata massima 12 l/s
- testa pozzo all'interno di pozzetto in cls 1,00 x 1,00 m con contaltri, rubinetto per prelievo campioni e tubo passante per misure freaticometriche.

Le acque utilizzate nell'impianto di scambio termico andranno reimmesse in falda mediante il pozzo di restituzione realizzato nel medesimo mappale catastale (Foglio 34, Mappale 882) del Catasto Terreni comunale ed individuato dalle seguenti coordinate UTM\*: X=680799 Y=959234.

Le caratteristiche tecniche del pozzo di restituzione e il relativo equipaggiamento, come risulta dalla documentazione tecnica agli atti, sono le seguenti:

- profondità 62 m
- tipo di pozzo monodiametro senza avampozzo
- diametro pozzo 315 mm (esterno)
- materiale pozzo PVC
- tratti filtrati 41 - 53 m e 55 - 59 m
- tipologia filtri microfessurato slot 1,0 mm in PVC
- testa pozzo all'interno di pozzetto in cls 1,20 x 1,20 m con tubo di reimmissione Ø 3" e tubo di campionamento Ø 2", contaltri e rubinetto.

### **ART. 3 – DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA**

La concessione è assentita fino al 31/12/2030, salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca.

Il rinnovo della concessione è subordinato alla presentazione della relativa domanda anteriormente alla data di scadenza della concessione, secondo quanto disposto dall'art. 27 del Regolamento Regionale n. 41/2001. Nel caso in cui il rinnovo comporti varianti sostanziali alla concessione stessa, il rinnovo è soggetto al procedimento di rilascio di nuova concessione.

La domanda di rinnovo senza variazioni presentata prima della scadenza da diritto al proseguimento della derivazione nelle more dell'espletamento dell'istruttoria necessaria al rilascio del rinnovo nel rispetto dell'obbligo di pagamento del canone e degli altri vincoli previsti dal disciplinare.

La domanda di rinnovo presentata oltre il termine di cui sopra non è procedibile. La derivazione non potrà essere esercitata dopo la scadenza e la sua riattivazione è subordinata al rilascio di nuova concessione previa presentazione di apposita domanda che andrà istruita ai sensi della normativa vigente.

Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta a questo Servizio entro il termine di scadenza della concessione.

Il concessionario può rinunciare alla concessione prima della scadenza dandone comunicazione scritta a questo Servizio, fermo restando l'obbligo di pagare il canone fino al termine dell'annualità in corso alla data della comunicazione di rinuncia.

### **ART. 4 – CANONE DELLA CONCESSIONE**

Il concessionario è tenuto a corrispondere alla Regione Emilia-Romagna il canone annuo indicato nell'atto di concessione, di cui il presente disciplinare è parte integrante e sostanziale, entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, pena l'avvio delle procedure per il recupero del credito.

Il canone è dovuto anche nel caso in cui il concessionario non faccia uso, in tutto o in parte, dell'acqua concessa.

Detto canone è soggetto ad adeguamenti in relazione agli aggiornamenti annuali dell'indice ISTAT o a rideterminazioni disposte mediante deliberazione di Giunta Regionale. Di conseguenza, in assenza di diverse comunicazioni da parte dell'Amministrazione concedente, il Concessionario dovrà provvedere annualmente al calcolo dell'importo da versare prendendo a riferimento il canone dovuto per l'intera annualità precedente ed applicando l'adeguamento in base all'indice dei prezzi al consumo stabilito dall'ISTAT e disponibile sul relativo sito istituzionale alla data del 31 dicembre di ogni anno o sul sito di ARPAE al seguente indirizzo web: <https://www.arpae.it/it/arpae/amministrazione-trasparente/pagamenti-dellamministrazione/concessioni-e-demanio-idrico-modalita-di-pagamento>.

I versamenti andranno effettuati indicando il numero di pratica all'inizio della causale, trattenendo le copie delle dimostrazioni dei pagamenti effettuati in caso di controlli da parte di questo Servizio per il regolare esercizio della concessione.

Ai sensi dell'art. 30, comma 3, del Regolamento Regionale n. 41/2001, la sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, non dà luogo a riduzione del canone annuo.

#### **ART. 5 – DEPOSITO CAUZIONALE**

Il deposito cauzionale versato viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempiuti tutti gli obblighi derivanti dall'atto di concessione.

L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.

#### **ART. 6 – OBBLIGHI E CONDIZIONI PARTICOLARI CUI E' ASSOGGETTATA LA DERIVAZIONE**

Ai sensi dell'art. 95, comma 3 del D.Lgs 152/2006 il concessionario dovrà provvedere a mantenere in regolare stato di funzionamento i contatori installati per la misurazione dei volumi d'acqua estratti e di quelli restituiti in falda, in modo da consentirne il controllo e l'agevole lettura in caso di sopralluogo.

I dati dei volumi annui prelevati dal pozzo di presa e di quelli restituiti mediante il pozzo di resa dovranno essere comunicati annualmente, assieme alle letture dei relativi contatori al 31/12, entro 31 gennaio di ogni anno, a questo Servizio, nonché al Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua, Aria e Agenti Fisici della Regione Emilia Romagna (pec: [ambpiani@postacert.regione.emilia-romagna.it](mailto:ambpiani@postacert.regione.emilia-romagna.it)) e all'Autorità di Bacino competente per territorio (pec: [protocollo@postacert.adbpo.it](mailto:protocollo@postacert.adbpo.it)) ai sensi della DGR 1195/2016.

I quantitativi idrici utilizzati nell'impianto di scambio termico dovranno essere reimmessi in falda integralmente, mediante il pozzo di restituzione. In presenza di eventuali discordanze tra i dati misurati dai due contatori, tenendo conto delle acque utilizzate per l'irrigazione del verde aziendale e non utilizzate nell'impianto geotermico, dovrà essere data comunicazione alla ARPAE SAC Ferrara e attivati gli interventi necessari alla risoluzione del problema.

Alla condizione di cui sopra potrà essere derogato solamente per il tempo strettamente necessario alle eventuali operazioni di manutenzione, in caso di intasamento dei filtri e conseguente riduzione della capacità di ricezione delle portate in uscita dall'impianto di scambio termico da parte del pozzo di resa.

Il concessionario è tenuto a realizzare i monitoraggi indicati nell'atto di autorizzazione allo scarico in falda delle acque in uscita dall'impianto di scambio termico, secondo quanto specificato nella Determinazione n. DET-AMB-2021-183 del 18/01/2021.

Ogni variazione relativa all'opera di prelievo – ivi compresa la sostituzione/modifica della pompa – e al pozzo di restituzione, o alla destinazione d'uso dell'acqua derivata, dovrà essere preventivamente comunicata, contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, al Servizio concedente per la preventiva autorizzazione. La variazione della destinazione d'uso dell'acqua senza il preventivo assenso del Servizio dà luogo a decadenza della concessione.

Sono proibite la subconcessione a terzi e l'utilizzo da parte di altri soggetti, in tutto o in parte, delle acque concesse.

Il concessionario è obbligato a collocare in prossimità del pozzo di emungimento il cartello identificativo, opportunamente plastificato, delle dimensioni di un foglio A4 (cm 21x29,7) con le seguenti informazioni:

- titolare della concessione;
- numero identificativo della concessione **FE19A0001**;
- scadenza della concessione.

Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione. Sarà cura del concessionario provvedere alla manutenzione od alla sostituzione del cartello, qualora necessaria.

L'opera di prelievo deve essere mantenute in condizioni di efficienza ed in buono stato. Il titolare della concessione è responsabile in ogni momento dello stato delle opere e del loro mantenimento in condizioni di sicurezza affinché risultino innocue ai terzi ed al pubblico interesse.

Saranno a carico dei concessionari l'esecuzione e la manutenzione di tutte le opere necessarie per garantire il buon regime delle falde sotterranee in dipendenza della concessa derivazione, tanto se il bisogno di dette opere si riconosca subito, quanto se venga accertato in seguito.

#### **ART. 7 – CHIUSURA DEI POZZI E RIMOZIONE OPERE DI DERIVAZIONE**

Alla scadenza della concessione, qualora il concessionario non intenda continuare ad esercitare la derivazione, e comunque nei casi di decadenza, revoca o rinuncia, il concessionario è tenuto a provvedere a proprie spese alla chiusura dei pozzi, salvo che non sia diversamente richiesto da questo Servizio.

La chiusura dei pozzi dovrà avvenire con modalità tali da impedire possibili fenomeni di inquinamento della falda e garantire il confinamento permanente dell'acqua nel sito originario, secondo le prescrizioni impartite segnatamente da questo Servizio.

#### **ART. 8 – REVOCA/DECADENZA**

Sono causa di decadenza della concessione, ai sensi dell'art. 32 R.R. n. 41/2001:

- a) la destinazione d'uso diversa da quella concessa;
- b) il mancato rispetto, grave o reiterato, delle condizioni o prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamenti o nel presente disciplinare di concessione;
- c) il mancato pagamento di due annualità del canone;
- d) la subconcessione a terzi.

Il concessionario decade inoltre quando, diffidato a regolarizzare la propria situazione entro il termine perentorio di 30 giorni, non vi provveda.

Nel caso in cui alla lettera d) sopra citata la decadenza è immediata.

L'Amministrazione concedente si riserva la facoltà di interrompere o revocare la concessione in qualsiasi momento per sopravvenute ragioni di pubblico interesse o di tutela della risorsa idrica oppure al verificarsi anche di una sola delle circostanze che ne determinano la decadenza ai sensi dell'art. 32 del R.R. n. 41/2001 senza che ciò possa costituire motivo di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione concedente e senza che il concessionario abbia diritto a compensi o indennità alcuna.

#### **ART. 9 – OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI**

Il richiedente è tenuto all'osservanza di tutte le norme legislative e regolamentari poste a tutela degli aspetti qualitativi e quantitativi della risorsa idrica e di qualsiasi altra normativa e autorizzazione connessa anche al prelievo ed al suo utilizzo.

Il risarcimento di tutti i danni che, in dipendenza della derivazione, venissero arrecati a proprietà, sia pubbliche sia private, a persone, animali, ambiente e cose, è ad esclusivo e totale carico dell'intestatario, restando l'Amministrazione espressamente sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità o molestia anche giudiziale.

Il richiedente è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 155 comma 2 della L.R. n. 3/1999 e s.m.i., per violazione agli obblighi e/o alle prescrizioni previste dall'atto di concessione e dal presente Disciplinare Tecnico. In caso di inosservanza del soggetto obbligato, si provvede all'esecuzione d'ufficio, con recupero delle spese a carico del trasgressore per la riscossione delle entrate del Bilancio della Regione Emilia-Romagna.

E' fatto salvo ogni altro adempimento previsti dalle leggi vigenti.

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**